

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

232° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
3 ^a - Affari esteri	»	5
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	10
11 ^a - Lavoro	»	13

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	16
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	21
RAI-TV	»	29
Informazione e segreto di Stato	»	36
Riforma fiscale	»	37

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	45
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	48
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	49

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	51
--------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

191^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(DOC. LXXXVII, n. 3) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Primo semestre 1997)***

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee: favorevole con osservazioni)

(R142 003, C23^a, 0005^o)

Il relatore BESOSTRI si sofferma sui problemi connessi alla trasposizione nell'ordinamento interno delle norme comunitarie: osserva, in particolare, che il Governo sembra aver tenuto conto degli indirizzi assunti dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge comunitaria, quanto alla necessità di intensificare la partecipazione alla cosiddetta fase ascendente nella formazione del diritto comunitario. Tale esigenza è tanto più avvertita in quanto determina effetti considerevoli anche nella fase di recepimento, laddove il ritardo italiano è tuttora assai rilevante. D'altra parte, va sottolineato che la tendenza a utilizzare la forma della direttiva per adottare atti normativi che hanno la sostanza di regolamenti non è sufficientemente contrastata neanche dal Governo italiano. Con tali osservazioni, propone di formulare un parere favorevole.

La Commissione consente.

*IN SEDE REFERENTE***(2232) *DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945***

(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il presidente VILLONE riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, che istituisce il «giorno della Memoria» delle persone ucci-

se in deportazione per razzismo, antisemitismo o persecuzione politica fascista e nazista.

La Commissione condivide il contenuto del disegno di legge e all'unanimità conviene di richiederne il trasferimento alla sede deliberante.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C23^a, 0067^o)

Il presidente VILLONE prospetta la possibilità che nei prossimi giorni sia trasmesso dalla Camera dei deputati il disegno di legge sull'immigrazione: propone in tal caso di integrare l'ordine del giorno delle sedute da convocare per la settimana successiva anche con il provvedimento in questione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

89^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE REFERENTE***(2865) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, recante proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche**

(Esame)

Il presidente MIGONE riferisce alla Commissione ricordando brevemente le leggi approvate a seguito della firma della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche che ha comportato, oltre l'autorizzazione alla ratifica, una serie di norme di attuazione abbastanza complesse. L'accavallarsi dell'*iter* parlamentare e il ritardo delle circolari esplicative hanno ristretto i tempi entro cui le imprese interessate avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni sulla produzione dei composti chimici, per cui molti operatori non hanno potuto far fronte all'impegno necessario rischiando procedimenti penali. Tenuto conto della complessità degli obblighi di cui si tratta, presupponendo la buona fede rappresentata anche dall'impegno che l'Italia ha posto nell'osservare il dettato della Convenzione, si è reso necessario prorogare il termine fino al 15 dicembre, predisponendo il decreto-legge all'esame, di cui sollecita senz'altro l'approvazione.

I senatori GAWRONSKI, D'URSO e CIONI concordano con le considerazioni del relatore.

Il sottosegretario SERRI si associa.

Il presidente MIGONE dà notizia dei pareri della 1^a Commissione favorevole, e, favorevole con osservazioni, della 2^a Commissione.

La Commissione dà mandato al presidente Migone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C03^a, 0008^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri sui rapporti tra Italia e Algeria, con riferimento alle rivelazioni - vere o presunte - sull'uccisione dei sette marinai italiani nel luglio del 1994
(R046 003, C03^a, 0011^o)

Il sottosegretario SERRI, nell'affrontare il difficile tema dei rapporti tra Italia e Algeria, fornisce dapprima notizie sull'episodio collegato alle rivelazioni sull'uccisione dei marinai italiani, pubblicate dall'*Observer*. Tali rivelazioni sono state definite dai rappresentanti diplomatici algerini quali bugie e provocazioni e, nel contempo, anche gli interlocutori inglesi hanno confermato la scarsa attendibilità della fonte del giornale. Questa vicenda presenta tuttavia lati oscuri e pertanto la posizione italiana va interpretata tenendo conto della costante vigilanza affinché sia chiarita la dinamica e la responsabilità dell'attentato, e si colloca nell'atteggiamento sin qui seguito di continuo contatto con le autorità algerine: esse dapprima avevano negato una rogatoria richiesta dalla magistratura italiana, ma ultimamente hanno messo a disposizione gli atti dell'istruttoria colà svolta ed hanno acconsentito a rinviare la sessione del processo per dar modo ai familiari delle vittime di espletare le procedure necessarie alla costituzione di parte civile. L'atteggiamento delle autorità algerine è sempre di collaborazione, ma poichè esse ritengono che la vicenda sia stata così chiarita hanno manifestato una certa sorpresa per l'avallo che ai loro occhi l'Italia è sembrata dare alle rivelazioni dell'*Observer*.

Il quadro più generale della situazione del Mediterraneo, in cui questa vicenda si colloca, registra un momento preoccupante di evoluzione non positiva del processo di pace in Palestina, della tensione irachena, dell'attentato in Egitto e della realtà attuale dell'Algeria. La pace, la sicurezza, lo sviluppo economico e la crescita civile sono obiettivi indivisibili che vanno sostenuti in un'azione politica generale del Governo italiano verso il Mediterraneo, senza avere la pretesa di voler esportare modelli e concetti tipici delle democrazie occidentali e dell'Europa. In

tale ambito si situano sia il recente viaggio del Presidente della Repubblica nel Libano, sia lo sforzo per migliorare le relazioni bilaterali all'interno dell'embargo con la Libia, sia il sostegno del Governo e delle forze politiche italiane nell'evoluzione dei rapporti fra Marocco e popolo Saharawi.

Per quanto riguarda l'Algeria è da osservare che il paese attraversa sicuramente una grave crisi politica pur non essendo la sua situazione macroeconomica affatto negativa, in quanto le risorse energetiche e l'avvio di riforme di carattere sociale sono stati riconosciuti come elementi di valutazione positiva dagli organismi monetari internazionali. Si è presa coscienza che non esista oggi un'alternativa a questo processo di ricostruzione democratica del paese, che va fiancheggiato e corretto a poco a poco, sollecitando le autorità a stabilire maggiori garanzie istituzionali, la società civile nel rifiuto di ogni forma di violenza terroristica, in modo da evitare qualunque forma di autoisolamento che stacchi l'Algeria dai paesi europei. Occorre rifiutare qualsivoglia mediazione con il terrorismo e soprattutto l'internazionalizzazione di questo problema, non creando situazioni di interferenza ma mantenendo viva la preoccupazione legittima che reclama la via d'uscita dalla tragica situazione di violazione dei diritti umani.

Il Governo italiano non ha elementi per giudicare in un senso o nell'altro gli avvenimenti interni dell'Algeria, e si attiene a mantenere vivi ed equilibrati i rapporti con un popolo amico: pur tuttavia l'opinione pubblica accusa la scarsa efficacia della lotta al terrorismo e c'è anche chi ipotizza connivenze fra settori militari e integralisti il che conduce ancor di più a sostenere le forze democratiche rappresentate in Parlamento e le associazioni civili nella lotta contro la violenza. Un'osservazione va fatta sulla mutata natura del terrorismo che ha assunto sempre più preoccupante carattere di massa arrivando a far parlare di guerra civile: le due ipotesi classiche, del dialogo o della repressione, utilizzate in passato oggi non appaiono più valide per l'ampiezza del fenomeno. E la preoccupazione si allarga a seguito del recente attentato in Egitto che sembra ripercorrere le prime fasi del terrorismo algerino che si rivolse dapprima contro gli stranieri.

Per concludere, i punti salienti della politica del Governo italiano verso i paesi arabi sono il sostegno al processo di pace in Medio Oriente, il superamento delle condizioni di embargo pur nell'attuazione delle risoluzioni dell'ONU, lo sviluppo coraggioso del rapporto dell'Europa con i paesi della sponda Sud del Mediterraneo ed infine, per tornare all'Algeria, lo sforzo di mantenere e sviluppare buone relazioni con l'attuale governo, con i partiti di opposizione, con le formazioni e le associazioni della società civile.

Si apre il dibattito.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ricorda che anche in Egitto si verificano atti efferati di terrorismo, che non possono essere certo addebitati al governo di quello Stato, ma rientrano certamente in una strategia sovversiva. Occorrerebbe una riflessione complessiva su ciò che ac-

cade sulla riva meridionale del Mediterraneo – a tal riguardo sarebbe anzi opportuno un immediato dibattito nell'Assemblea del Senato – e in generale sulla preoccupante involuzione dell'Islam verso il fanatismo, dopo il crollo del comunismo e la crisi delle borghesie nazionali.

Sottolinea poi l'importanza cruciale della pace e della stabilità nel Mediterraneo per la politica estera italiana, che dovrebbe essere improntata a un maggiore attivismo. Occorrono iniziative politiche che, con il consenso dell'opinione pubblica e dell'intero Parlamento, puntino alla soluzione delle crisi nell'Africa settentrionale e nel Medio Oriente, anche andando al di là delle risoluzioni dell'ONU.

Il senatore GAWRONSKI chiede anzitutto se non siano state eccessive le prime reazioni del Governo alle presunte rivelazioni dell'*Observer*, cui è stato dato forse un credito che non meritavano. D'altra parte il miglior modo che ha il governo algerino per dissipare i sospetti da più parti avanzati è quello di accettare un'inchiesta internazionale sulle responsabilità degli atti di terrorismo. A tal fine i paesi europei potrebbero esercitare pressioni assai convincenti, avvalendosi dei formidabili strumenti economici e commerciali a loro disposizione.

Il senatore BOCO si associa alla richiesta di proseguire in altre sedi il confronto sulla delicata questione algerina e pone in risalto l'esistenza in Parlamento di punti di vista diversi da quelli espressi dal rappresentante del Governo. Troppo spesso ci si dimentica che in Algeria c'è stato un colpo di Stato, dopo che il 70 per cento dell'elettorato si era schierato con i movimenti islamici; nè si può passare sotto silenzio il fatto che ai fondamentalisti non sia stato possibile partecipare alle recenti elezioni.

Anche se i primi episodi di terrorismo sono avvenuti prima del colpo di mano dei militari, è vergognoso demonizzare gli estremisti islamici e tacere sulle responsabilità del regime, anche quando avvengono genocidi accanto alle caserme e, forse, addirittura in presenza dei militari. L'indifferenza della comunità internazionale ha consentito un eccidio per cui finora sono morti centomila algerini.

La senatrice DE ZULUETA rileva che l'Italia, la Francia e la Spagna assunsero un atteggiamento ambiguo sin dall'origine della crisi algerina, non riconoscendo il risultato delle elezioni del 1991, forse per non guastare gli eccellenti rapporti economici con quel paese. Ciò indebolisce oggettivamente le iniziative che i tre Stati intendono adottare per favorire la pacificazione.

A questo punto è essenziale che, nell'ambito dell'accordo di partenariato tra Unione europea e Algeria in corso di negoziazione, siano inserite clausole che impongano il rispetto dei diritti civili e prevedano al riguardo penetranti strumenti di verifica. Ciò è anche nell'interesse del governo di Algeri, i cui atteggiamenti di chiusura potrebbero essere interpretati come se avesse qualcosa da nascondere. È invece essenziale che il dialogo tra le varie parti in conflitto si sviluppi nella verità.

Il presidente MIGONE avverte che l'inizio dei lavori dell'Assemblea non consente di protrarre ulteriormente l'interessante dibattito sulla questione algerina. Ovviamente la Commissione e il rappresentante del Governo sono consapevoli che il confronto non è certo esaurito e potrà svilupparsi in altre sedi, in seno alla stessa Commissione o in Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

135ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Soriero.**La seduta inizia alle ore 14,55.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di Addendum al contratto di programma 1994-2000 stipulato con le Ferrovie dello Stato spa (n. 167)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C08ª, 0012ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore LAURO che ricorda anzitutto come su talune delle questioni contenute nel documento la sua parte politica abbia presentato specifiche interrogazioni che si augura abbiano una risposta. Ricorda quindi le disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge finanziaria per il 1996 volte ad instaurare uno stretto rapporto tra Governo e Parlamento per il monitoraggio dei risultati ottenuti nella realizzazione degli interventi infrastrutturali nel settore ferroviario. Ritiene tuttavia che il documento in esame non risponda all'esigenza sopra richiamata, infatti i contenuti del documento non corrispondono alle dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte dei responsabili delle Ferrovie dello stato spa e ciò rende piuttosto difficile per il Parlamento seguire le linee di azione che il Governo intende perseguire. Esprime quindi perplessità sulla parte dell'*Addendum* relativo ai ricavi che dovrebbero essere ottenuti mediante la revisione delle tariffe, in previsione di un aumento della domanda dei servizi per il trasporto passeggeri anche grazie ad un aumento di produttività degli stessi. A tal proposito richiama quindi la necessità di verificare in Parlamento l'aumento delle tariffe sia in relazione al miglioramento della qualità dei

servizi offerti che in relazione al rispetto della normativa comunitaria concernente i parametri di qualità. Esprime quindi forti perplessità su alcuni specifici punti del documento come ad esempio su quello relativo al raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo che potrebbe far perdere rilevanza strategica al potenziamento del collegamento costiero tra Italia e Francia, e delle riserve sui finanziamenti destinati all'alta velocità. Chiede infine quali siano i motivi che hanno finora impedito il definitivo passaggio alle regioni delle ferrovie gestite in concessione.

Interviene quindi il senatore CÒ che esprime forti riserve in merito alla distribuzione delle risorse contenuta nel documento in esame. Infatti, a fronte di una diminuzione complessiva dei finanziamenti disponibili la percentuale destinata all'alta velocità non registra alcun calo. Ritiene invece che parte di quei finanziamenti debbano essere destinati al potenziamento delle trasversali che rappresentano un punto di debolezza dell'intero sistema ferroviario e alle quali è invece destinata una quantità troppo scarsa di risorse.

Il senatore SARTO, dichiarandosi d'accordo con alcune osservazioni fatte in interventi precedenti circa la necessità di una revisione della disciplina relativa ai documenti di viaggio che, come negli altri paesi europei, dovrebbero diventare documenti universali e di una revisione del ruolo del personale nelle carrozze, si sofferma in particolare sulla ripartizione dei finanziamenti contenuta nel documento in esame. Ritiene infatti che il 25 per cento delle risorse destinato all'alta velocità dovrebbe essere diversamente impiegato, soprattutto per le condizioni strutturali della rete ferroviaria. Vi sono infatti alcuni punti della rete – alcuni dei nodi ferroviari del Nord Italia – per i quali si renderebbe necessario un quadruplicamento delle linee che comporterebbe un deciso miglioramento del traffico ferroviario piuttosto che interventi sull'alta velocità. D'altra parte una distinzione netta tra i due tipi di intervento sopra ricordati non è facilmente delineabile. Ritiene pertanto che, in una concezione integrata delle strutture ferroviarie, gli investimenti destinati dal documento in esame all'alta velocità dovrebbero essere utilizzati in modo flessibile anche in vista dell'obiettivo del rientro della società TAV nella società Ferrovie dello Stato spa.

Interviene infine il senatore FALOMI che, rispetto all'impostazione generale del documento, sottolinea come tra gli interventi sottoposti ad analisi finanziaria non sia minimamente considerato il problema dell'integrazione tra trasporto ferroviario e trasporto urbano nelle grandi aree metropolitane. La questione dovrebbe invece essere attentamente considerata in quanto una maggiore considerazione del trasporto locale avrebbe sicuramente una ricaduta positiva sul trasporto ferroviario generale. Chiede quindi che tale osservazione sia inserita nel parere da esprimere al Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che la Commissione è convocata domani, 20 novembre 1997, alle ore 15.00, per il seguito dell'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di *Addendum* al contratto di programma delle Ferrovie dello Stato.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

169ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(2882) Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore GRUOSSO, relatore, il quale rileva preliminarmente che il decreto-legge n. 393 si rivolge ad una platea assai ampia di soggetti che versano in condizioni di profonda incertezza dal punto di vista sociale ed economico: il provvedimento, infatti, dispone interventi, la cui necessità ed urgenza è palese, a favore dei lavoratori che, per effetto della gravità della crisi del sistema produttivo in alcune aree del Paese, sono stati collocati in cassa integrazione o in mobilità, e sono ancora oggi in attesa di essere reinseriti in attività produttive. Il fine del provvedimento all'esame è dunque quello di realizzare una condizione per il reimpiego di unità lavorative nell'ambito di interventi di reindustrializzazione realizzati anche attraverso gli strumenti della contrattazione programmata. In tale prospettiva vanno le disposizioni dell'articolo 1, che, al comma 1, dispone una proroga di otto mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria – decorrenti dalla scadenza dell'ultima proroga già concessa dall'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 dello stesso anno – nei casi per i quali non è prevista la richiesta dell'azienda, ma si procede d'ufficio. Il comma 2 prevede una nuova concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria a favore degli stessi lavoratori, di cui al comma 21 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 608 dello stesso anno, in scadenza al 31 maggio 1998, sempre per otto mesi, limitatamente alle imprese che ne facciano richiesta. Nei casi contemplati dai due commi, la misura dei trattamenti erogati è ridotta del 10 per

cento. Con il comma 3 si concede ai lavoratori di cui al comma 2, licenziati alla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo, la proroga dell'indennità di mobilità, per lo stesso periodo di otto mesi, mentre il comma 4 ripristina il diritto alla cassa integrazione guadagni straordinaria a favore dei lavoratori che, per limitati periodi pregressi, non hanno potuto partecipare ai lavori socialmente utili per cause indipendenti dalla loro volontà. Il relatore dà quindi conto del contenuto del comma 5, riguardante la revisione della norma diretta al prolungamento della indennità di mobilità in aree di crisi interessate da accordi di programma, con la previsione della esatta individuazione da parte dell'INPS di tutti i lavoratori interessati, a parità di copertura finanziaria, e si sofferma sul comma 6, particolarmente significativo, in quanto attribuisce al Governo il compito di predisporre, con le Regioni e con le agenzie di promozione incaricate della reindustrializzazione, un piano di inserimento lavorativo o di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati alle proroghe dei trattamenti previdenziali definiti dal decreto-legge in titolo. Va sottolineato in proposito che tale disposizione è comunque connessa alla questione relativa al riordino delle funzioni e delle attribuzioni delle società a partecipazione pubblica che svolgono funzioni di sostegno dei programmi di reindustrializzazione. Dato conto della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, indicati al comma 7, insieme all'indicazione dell'applicabilità dei primi tre commi ad un numero di lavoratori non superiore a 3.400 unità, il relatore passa ad esaminare l'articolo 2, che chiarisce alcune questioni interpretative del decreto-legge n. 478 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 1994, in materia di proroghe di cassa integrazione straordinaria con connessa riduzione del periodo di mobilità. Si stabilisce infatti che per quei lavoratori in mobilità per i quali sia già intervenuta una procedura di mobilità poi revocata per consentire l'intervento di proroga dei benefici di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 478, non trovi applicazione la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 478, in base al quale la riammissione al trattamento di mobilità dovrebbe avvenire con una riduzione del periodo di erogazione dell'indennità pari al periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale. L'onere che riguarda questi interventi di sostegno al reddito di lavoratori già dipendenti da aziende dichiarate fallite è posto a carico del Fondo per l'occupazione. Il comma 3 dello stesso articolo 2 provvede poi a realizzare la saldatura tra i periodi di mobilità e l'effettiva ripresa delle attività produttive in aziende fallite, quando ciò sia stato oggetto di accordo sindacale.

Il senatore Gruosso passa quindi ad esaminare l'articolo 3, con cui si dispone il recupero occupazionale, senza oneri, di un contingente di circa cinquanta lavoratori licenziati prima del 30 giugno 1997 dalla basi NATO, mediante un aggiornamento della legge n. 98 del 1971, e successive modificazioni.

Infine, all'articolo 4 figura una norma di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, relativamente al diritto dei lavoratori dipendenti addetti alle discariche og-

getto di piani di risanamento di percepire l'indennità di mobilità indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 16 della legge n. 223 del 1991 per l'accesso all'indennità medesima. Il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato per questi casi al 31 dicembre 1998.

In conclusione il relatore, dopo essersi espresso in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge all'esame, segnala alcune imperfezioni di carattere formale del testo e preannuncia pertanto la presentazione di alcuni emendamenti.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11^a, 0063^o)

Il PRESIDENTE, a proposito delle prossime convocazioni della Commissione, alle quali si procederà non appena sarà reso noto il calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, ricorda che nella seduta del 19 giugno 1997, nel corso dell'esame congiunto in sede referente di una serie di disegni di legge di iniziativa parlamentare riguardanti l'inquadramento degli ispettori del lavoro, venne approvato un ordine del giorno nel quale, tra l'altro, si impegnava il Governo a riferire alla Commissione entro il mese di novembre circa l'esito delle iniziative assunte per risolvere i problemi di inquadramento degli ispettori del lavoro, in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del comparto Ministeri e di esercizio della delega legislativa conferita nella legge n. 59 del 1997 per il riordino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per il contestuale conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di collocamento. Pertanto, nella prima seduta utile entro il mese corrente, si procederà all'audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale o del Sottosegretario competente per tale materia.

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XIX, n. 2) Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996
(Seguito e conclusione dell'esame)
(R142 003, C23ª, 0004ª)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 16 luglio.

Il relatore NAVA ricorda come nella precedente seduta sia stato sospeso l'esame del documento in titolo in relazione alla richiesta della senatrice Squarcialupi di svolgere un approfondimento per la parte che concerne il partenariato Euromediterraneo. Esprimendo il proprio scontento per l'eccidio di Luxor, che conferma le difficoltà dei Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, l'oratore ricorda come tra gli obiettivi dell'europartenariato rientri anche la creazione delle condizioni economiche sociali e politiche per lo sradicamento del terrorismo.

Con riferimento alle questioni specifiche sollevate nel precedente dibattito il relatore rileva come taluni ritardi nell'attuazione dei programmi di partenariato varati prima del nuovo regolamento possano essere ascritti anche alle irregolarità amministrative registrate dalla Corte dei Conti della Comunità europea in merito alla gestione finanziaria di tali programmi da parte dell'agenzia per i progetti mediterranei (ARTM) ed ai suoi rapporti con taluni uffici e società di assistenza tecnica. Probabilmente sono riferibili a tali problemi anche le preoccupazioni espresse in passato dal ministro degli affari esteri Dini in ordine all'insufficiente attuazione del programma Meda.

Per quanto concerne l'attuazione dei programmi discendenti del nuovo regolamento Meda il Ministero degli affari esteri ha reso noto che sono stati definiti dei programmi indicativi volti ad individuare, per

ogni partner, i settori prioritari di cooperazione e a stabilire lo stanziamento orientativamente necessario a garantire l'efficacia all'intervento. A tali programmi dovranno far seguito l'individuazione della singola iniziativa finanziabile e l'indizione di gare di appalto.

Illustrando come nel corso del 1996 e 1997 sia proseguito lo sviluppo delle intese scaturite dalla riunione di Barcellona del 1995, sia a livello dei rapporti bilaterali sia a livello multilaterale, l'oratore sottolinea l'importanza dei progetti previsti dal programma Meda per i Paesi meridionali dell'Unione europea. Anche il Consiglio europeo di Amsterdam ha recentemente affrontato gli sviluppi del partenariato euromediterraneo rinnovando l'auspicio di pervenire entro il 2010 alla realizzazione di un'area comune di libero scambio.

Il senatore MANZI esprime la propria perplessità sull'efficacia degli attuali programmi di cooperazione con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo, come si desume dal recente attentato in Egitto e dal persistere della violenza in Algeria. Al riguardo sarebbe opportuna un'iniziativa politica più incisiva dell'Europa nella regione.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea come la situazione che caratterizza la sponda meridionale del Mediterraneo costituisca un aspetto cruciale della politica estera italiana per via delle implicazioni in termini di flussi emigratori, di equilibri politici e di credibilità del nostro Paese che potrebbero derivare da un processo di destabilizzazione dell'area.

Attesa l'esigenza di definire la sede più idonea per lo svolgimento di un dibattito su tale problematica l'oratore rileva l'opportunità di svolgere una riflessione approfondita su ciò che sta avvenendo nei paesi islamici. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, non avendo trovato soddisfazione le aspirazioni di libertà e sviluppo della borghesia nazionale, si è verificata un'appropriazione delle aspirazioni delle popolazioni locali da parte delle correnti più integraliste dell'Islam, che si ispirano al fanatismo religioso. Benchè la religione islamica risulti tollerante si verificano pertanto gravi esplosioni di violenza che sono fomentate, tra l'altro, dalla mancata soluzione della crisi palestinese. Per quanto concerne l'Egitto, in particolare, gli attentati colpiscono in primo luogo il turismo, che costituisce la principale risorsa economica, destabilizzando tale importante Paese e, quindi, l'intera area circostante. A tale proposito è necessario intervenire per cercare di invertire la tendenza ed in questo quadro l'Italia può svolgere un ruolo importante nel miglioramento delle relazioni tra Israele e i Palestinesi.

Esprimendo preoccupazione per l'indifferenza e l'inerzia che si riscontra su tali tematiche l'oratore sottolinea inoltre l'esigenza di svolgere un'azione concertata con la Spagna e la Francia e gli altri *partners* europei del Mediterraneo.

Il senatore BESOSTRI sottolinea l'esigenza di evitare esemplificazioni pericolose quali l'ipotesi di un'erronea analogia tra terrorismo e mondo islamico nell'ambito del quale, invece, autorevoli esponenti si

oppongono totalmente al terrorismo. Nel novero delle esemplificazioni da evitare figura anche la configurazione di una presunta contrapposizione tra un blocco europeo e un blocco di paesi islamici laddove si dovrebbe invece porre attenzione alle specificità dei vari interlocutori tra cui rientrano Stati islamici, come l'Indonesia, che non conoscono certi fenomeni di fondamentalismo religioso. Al riguardo è opportuno dare il massimo sostegno a quei settori moderati, quali i giornalisti, gli scrittori, gli insegnanti e i movimenti delle donne, che pure sono presenti nei paesi islamici e che sono i più colpiti dalla violenza.

Rilevando come le relazioni tra Israele e i Palestinesi non costituiscono l'unico fattore di crisi – considerando, ad esempio, che l'opposizione fondamentalista al Presidente egiziano può essere attribuita al suo contributo al processo di pace ma che tale problematica è piuttosto periferica rispetto alla situazione in Algeria – l'oratore ritiene inoltre che un arresto dei flussi turistici in Egitto rappresenterebbe una sostanziale vittoria per il terrorismo ed osserva come le stragi in Algeria potrebbero non essere riferibili esclusivamente all'azione di gruppi di matrice islamica.

Il senatore TAPPARO conviene nel giudicare estremamente complesse le relazioni dell'Unione europea con taluni Stati del Mediterraneo. Per quanto concerna la Turchia, in particolare, sarebbe pericolosa l'affermazione di correnti integraliste ma nel contempo non si può accettare che uno Stato candidato all'adesione dell'Unione europea abbia un rapporto conflittuale con la rispettiva minoranza curda. In occasione della riunione della Conferenza degli organismi specializzati nella trattazione degli affari europei (COSAC), svoltasi la settimana scorsa a Lussemburgo, si è avuto modo, peraltro, di riscontrare le perduranti difficoltà nelle relazioni tra Grecia, Turchia e Cipro.

L'oratore individua tuttavia taluni spunti di incoraggiamento quali l'evoluzione della situazione in Marocco, dove si è assistito allo svolgimento di elezioni quasi libere ed allo sviluppo di un certo pluralismo politico e sindacale. Al riguardo è opportuno evitare di soffocare quei regimi che si ispirano a principi di laicità idonei a frenare il fondamentalismo ed è necessario che l'Europa dia il proprio sostegno a quei Paesi, forze politiche e sindacati più sensibili nei confronti dei valori propri della cultura democratica europea.

Il senatore BETTAMIO ritiene che, pur evitando esemplificazioni, si debba meditare sulla proposta del senatore Vertone Grimaldi nel senso di assicurare un maggiore sostegno a quei Paesi, come l'Egitto, che sono aggrediti dal terrorismo. Il sottosviluppo e le tensioni sociali costituiscono peraltro un alimento fondamentale, seppure non esclusivo, delle periodiche esplosioni di violenza antioccidentali. Al riguardo l'oratore propone di adottare un ordine del giorno o un altro strumento idoneo a sottolineare l'esigenza di imprimere maggiore efficacia alla politica svolta dall'Unione europea nel Mediterraneo.

Il presidente BEDIN raccoglie l'esortazione del senatore Bettamio proponendo di sottolineare tale problematica nell'apertura della relazio-

ne che dovrà redigere il senatore Nava. In particolare è necessario evidenziare l'inadeguata attenzione dell'Unione europea – eccessivamente assorbita dallo sforzo di integrare i Paesi dell'Europa centrale e orientale – nei confronti del Mediterraneo e il ruolo che, a questo proposito, può essere svolto dall'Italia. Su tale tema si è tenuto un dibattito anche in Commissione agricoltura dove sono state approfondite le conseguenze sulla produzione agricola dell'Italia centrale e meridionale del processo di cooperazione economica con gli Stati mediterranei. Al riguardo l'oratore rileva la configurazione di un conflitto tra la tutela degli interessi agricoli e il perseguimento della pace e come, non potendo che essere assegnata a quest'ultima la priorità, sia necessario ripartire tra tutti gli Stati dell'Unione europea i costi derivanti dalla cooperazione mediterranea. Peraltro, dopo la fine dei blocchi non si configurano più pericoli ad Est e l'Europa dovrebbe rivolgere una maggiore attenzione nei confronti della sua propaggine meridionale. La soluzione del problema della ripartizione dei costi dell'apertura dei mercati europei ai prodotti mediterranei dovrebbe consentire di accelerare la conclusione e l'attuazione degli accordi di partenariato necessari, tra l'altro, per evitare che le tensioni politiche, sociali e religiose che caratterizzano taluni Paesi della sponda meridionale si trasferiscano all'interno dell'Europa.

Il Presidente propone pertanto che, concludendo l'esame del documento in titolo, venga segnalata la scarsa attenzione profusa dalla presidenza olandese e dall'attuale presidenza lussemburghese nei confronti della politica mediterranea sottolineando l'esigenza di richiedere maggiore impegno su tale materia alla prossima presidenza britannica.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva la secolare presenza nel Mediterraneo del Regno Unito che, pertanto, dovrebbe dimostrarsi maggiormente sensibile nei confronti delle problematiche dell'area rispetto alle precedenti presidenze di Paesi continentali, tradizionalmente meno attenti a questa regione. L'oratore sottolinea tuttavia come sia pericoloso porre in alternativa la pace e la tutela degli interessi dei nostri agricoltori, i cui interessi sono stati sacrificati da trenta anni di politica agricola comune, laddove sarebbe preferibile studiare gli strumenti opportuni per promuovere la cooperazione tra le economie agricole del Sud Europa e dei partners del Mediterraneo, che sono concorrenziali e non complementari. Tale cooperazione, peraltro, non dovrebbe essere impossibile, come dimostra la difesa dei comuni prodotti agricoli operata in questi anni dagli Stati dell'Europa continentale.

Il senatore MANZI esprime il proprio disappunto per il fatto che ci si scandalizzi per la violazione dei diritti umani in varie parti del mondo e ci si astenga dall'assumere iniziative per arginare la violenza in Algeria. Al riguardo l'oratore ribadisce come in relazione a tale dramma e ad altri problemi, quali la questione curda e la crisi palestinese, l'azione dell'Europa si dimostri inadeguata.

Il relatore NAVA rileva la comune sensibilità che emerge nei confronti delle tragedie della Palestina, dell'Egitto e dell'Algeria, esempi

della rottura dell'unità spirituale del Mediterraneo verificatasi nel VII secolo. Su tali tematiche si potrebbe chiedere l'audizione del Governo, in una eventuale seduta congiunta con la Commissione esteri, per approfondire i risultati e le prospettive del partenariato euromediterraneo con particolare riferimento alle dimensioni della sicurezza e della tutela dei diritti umani. In tale occasione si potrebbero anche chiedere chiarimenti sull'esito dell'iniziativa proposta dal Ministro degli affari esteri e rifiutata dal Governo algerino e sulle prospettive di cooperazione con l'Egitto. Al riguardo potrebbe essere opportuna anche una presa di posizione quale l'adozione di un ordine del giorno per richiamare l'attenzione sull'esigenza di un maggiore impegno della politica estera comune sui temi della sicurezza e dello sviluppo nel Mediterraneo.

Il presidente BEDIN, apprezzate le circostanze, propone di conferire mandato al relatore ad inserire le considerazioni emerse nel dibattito nella relazione da presentare all'Assemblea sul documento in titolo e di prendere contatto con la Commissione esteri per svolgere un'audizione congiunta del Ministro degli affari esteri dedicata ai temi suddetti.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente e conferisce mandato al relatore a redigere una relazione nei termini emersi.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Elena Montecchi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e conclusione – parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni) (R139 b00, B40^a, 0003^a)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 4 novembre scorso.

Il senatore Luigi VIVIANI, *relatore*, dopo aver rilevato che i tempi destinati alle sedute della Commissione appaiono inadeguati ad un approfondito esame dei provvedimenti assegnati, illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativo al conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro,

premessi che:

tra le deleghe che la legge n. 59/97 conferisce alle regioni e agli enti locali, quella in esame costituisce una delle più complesse ed importanti, per le innovazioni che determina rispetto alla situazione attuale

e per la gravità e rilevanza sociale del problema dell'occupazione nell'attuale fase della vita del nostro Paese;

le trasformazioni tecnologiche ed organizzative nel sistema produttivo e dei servizi, con le profonde ripercussioni nel mondo del lavoro, impongono risposte di qualità diversa, sia nell'adeguamento dell'offerta di lavoro, in termini di preparazione professionale e di propensione alla mobilità, che di individuazione, agevolazione e sostegno della domanda di lavoro;

la positiva regolazione tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la realizzazione di un insieme organico ed integrato di interventi formativi, di politiche attive del lavoro e di servizi per l'impiego rappresenta l'obiettivo indispensabile per una efficace lotta contro la disoccupazione;

il dibattito registratosi sulla materia ai vari livelli istituzionali e con le parti sociali ha dimostrato l'urgente necessità di ridefinire il quadro delle competenze in tale campo che consenta un intervento integrato e sinergico dei diversi soggetti pubblici e privati e lo sviluppo di un positivo processo di concertazione con le parti sociali, in modo da determinare un effettivo salto di qualità nella regolazione del mercato del lavoro, sia in termini di integrazione dei servizi per l'impiego erogati, sia di maggiore aderenza alle esigenze di incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle diverse aree territoriali del Paese;

la situazione attuale delle funzioni di regolazione del mercato del lavoro è caratterizzata da una consolidata frammentazione delle competenze tra i diversi soggetti istituzionali (Stato, regioni, enti locali) e da una loro disomogenea distribuzione nelle varie aree del Paese, con gravi discrasie, conflitti e sovrapposizioni che determinano bassi livelli di efficienza dei servizi erogati ed una loro incidenza marginale nelle dinamiche effettive della domanda e dell'offerta di lavoro;

l'esperienza di conferimento alle regioni delle competenze in materia di formazione professionale finora realizzata, sulla base dell'art. 117 della Costituzione e della legge 845/78, isolata dall'insieme dei servizi per l'impiego, ha dimostrato limiti evidenti soprattutto per una insuperata dicotomia tra interventi formativi e tendenze del mercato del lavoro, aggravata da un insufficiente processo di delega alle province;

i numerosi interventi legislativi in materia di mercato del lavoro, succedutisi negli ultimi decenni, hanno avuto spesso caratteri di parzialità, disorganicità e contraddittorietà nell'attribuzione delle diverse competenze, determinando una situazione di divario tra strumenti, procedure legislative e dinamiche reali;

l'attività dei soggetti istituzionali istituiti o riorganizzati con la legge 56/87 (commissioni regionali per l'impiego e agenzie regionali per l'impiego), con l'intento di realizzare una diversa integrazione tra interventi formativi e politiche attive del lavoro, non è riuscita a raggiungere adeguatamente gli obiettivi prefissati, per un eccesso di subordinazione delle loro competenze al potere centrale del Ministero del lavoro, per l'incompletezza delle competenze stesse e per alcune distorsioni nel rapporto tra i rappresentanti istituzionali e le parti sociali;

rimane pendente presso la Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso il monopolio pubblico del collocamento che permane nella legislazione italiana e che risulta contrario ai principi comunitari di libera concorrenza economica e di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito del territorio dell'Unione europea;

l'esigenza di riforma organica della materia in esame, sollecitata da tempo e da più parti, è stata oggetto di ripetute intese concertate tra Governo e parti sociali con gli accordi del 1993, 1996 e quello del corrente mese di novembre 1997;

l'avvio contestuale della nuova organizzazione regionale pubblica dei servizi per l'impiego e dell'attività di gestione del collocamento da parte di soggetti privati rende necessario ed urgente un processo di qualificazione delle strutture pubbliche, per evitare una loro ulteriore marginalizzazione futura;

data la notevole portata innovativa della riforma prospettata sulle strutture esistenti, necessitano tempi sufficienti a realizzare sia gli adempimenti legislativi sia la loro corretta ed efficace applicazione nelle diverse regioni interessate, senza divaricazioni significative tra l'avvio a regime delle strutture pubbliche e di quelle private;

ciò premesso esprime parere favorevole

Con le seguenti osservazioni e proposte di modifica:

Dopo il comma 1 dell'articolo 1, per rendere più chiari i rispettivi ruoli dei singoli livelli istituzionali ed evitare potenziali conflitti di competenze, inserire un comma 1-*bis* che reciti:

«Nelle materie oggetto del conferimento della delega spetta alle regioni il ruolo di legislazione, di organizzazione amministrativa integrata dei servizi per l'impiego, di programmazione e concertazione degli interventi, mentre agli enti locali compete la erogazione dei servizi sul territorio».

In materia di gestione delle eccedenze di personale, in attesa della prevista riforma del sistema di ammortizzatori sociali, oltre a realizzare, a livello regionale, l'esame congiunto con le parti sociali, previsto dal comma 2, si propone di avviare, in una o più regioni, la sperimentazione della gestione decentrata degli ammortizzatori sociali connessi ai processi di crisi e ristrutturazione aziendale, consentendo di decidere la loro concessione entro soglie di dimensione aziendale e di spesa prefissate dal Ministero del lavoro.

Al comma 1 dell'articolo 5, concernente la commissione regionale per l'impiego, dopo le parole «sono trasferite» sostituire la parte successiva con la seguente: «alla commissione regionale permanente tripartita di cui all'art. 4, comma 1, lettera b)».

In riferimento all'articolo 6, relativo alla soppressione di organi collegiali si propone al comma 2 di sostituire le parole «entro i sei mesi successivi» con le parole «entro gli otto mesi successivi».

Relativamente al personale si propone, nel comma 2 dell'articolo 7 di aggiungere alla fine le parole «8 e tenuto conto delle esigenze funzionali del nuovo assetto dei servizi».

Nelle more del trasferimento del personale del Ministero del lavoro alle regioni è necessario realizzare, per tutto il personale coinvolto, previa intesa nei comitati Stato-Regioni e Stato-Città, un programma formativo di base incentrato sulle nuove mansioni che verranno richieste, destinando allo scopo le necessarie risorse finanziarie.

Quanto all'articolo 10, riguardante l'attività di mediazione la Commissione apprezza, in generale, le tipologie dei soggetti privati, del privato sociale e degli enti non commerciali individuati come idonei a realizzare l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro collaborando con le strutture pubbliche. In tale ambito peraltro appare eccessivamente estensiva la indicazione, al comma 2, di ««organizzazioni»» che va eliminata.

Il sistema sanzionatorio va definito in modo più completo, precisando che la revoca dell'autorizzazione interviene anche nei comportamenti indicati ai commi 7 (comportamenti discriminatori) e 9 (prestazioni non gratuite nei confronti dei lavoratori).

Al comma 13 sostituire le parole «a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le parole «a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 4, comma 1 del presente decreto...»

Relativamente all'articolo 11, riguardante il sistema informativo lavoro si propone di aggiungere al comma 2 alla fine aggiungere: «nonchè, tramite convenzione, dal sistema informativo sull'occupazione e la formazione realizzato dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura».

Al comma 3 dopo le parole «enti locali», aggiungere le parole «territoriali e funzionali».

Per quanto concerne i lavoratori italiani all'estero va ridefinita la procedura di autorizzazione per tali lavoratori, attualmente rilasciata dal Ministero del Lavoro, sentito il Ministero degli Affari esteri, precisando se essa debba rimanere, come pare logico, tale e quale, o se l'autorizzazione debba essere rilasciata dalle regioni».

Il senatore Salvatore LAURO, dopo aver fatto presente che il proprio gruppo era intenzionato a presentare emendamenti sulla proposta di parere, ma, evidentemente per un fraintendimento, ciò non è stato possibile, dichiara di non condividere la proposta formulata dal relatore. In particolare, sottolinea che lo schema di decreto non si adegua integralmente alla normativa europea. Al riguardo ritiene di dover prospettare la possibilità di un ricorso al Mediatore europeo.

Avanza perplessità sugli articoli 1, 4 e 7 dello schema di decreto e sottolinea che l'articolo 10, pur eliminando il monopolio pubblico, non porterà ad un vero sistema concorrenziale ma ad una situazione di oligopolio, se non di «sindacatopolio».

Il deputato Riccardo MIGLIORI, dopo aver sottolineato che in Italia le politiche del lavoro sono state caratterizzate da un alto grado di incomunicabilità tra i livelli istituzionali, condivide le perplessità avan-

zate dal senatore Lauro, in quanto, se è vero che con il provvedimento all'esame si attiva una delega assai importante sulla via della semplificazione, nel contempo viene limitata e vincolata fortemente l'autonomia regionale, specialmente per gli aspetti che riguardano l'organizzazione dei servizi per il lavoro. Osserva, ad esempio, che non è operazione corretta, da un punto di vista regionalistico, imporre a regioni di piccole dimensioni la creazione di un apposito ente regionale. Avanza il dubbio che il provvedimento tenga maggiormente conto delle esigenze del Ministero del lavoro piuttosto che di quelle delle regioni.

Il Sottosegretario di Stato, Elena MONTECCHI, dopo aver riconosciuto che indubbiamente il provvedimento presenta «luci ed ombre», nega che vi sia stato un tentativo per limitare l'autonomia regionale, in quanto, al contrario, si è cercato di definire un equilibrato rapporto fra i diversi livelli istituzionali. Precisa, in particolare, che saranno apportate modifiche correttive relativamente alla disciplina dell'ente strumentale regionale.

Sottolinea, inoltre, che si è tenuto conto della normativa e dei parametri europei e, per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni all'attività di mediazione, fa presente che nessun paese europeo lo consente in via decentrata.

In merito alle osservazioni e alle proposte di modifica formulate dal senatore Viviani, ritiene che quelle relative all'articolo 1 e all'articolo 7, secondo capoverso e ai lavoratori italiani all'estero possano essere accolte come raccomandazioni da parte del Governo; per quanto riguarda l'osservazione relativa all'articolo 5, la accoglie limitatamente al riferimento all'articolo 4, lettera *b*); concorda con l'osservazione di cui all'articolo 7, primo capoverso e con le osservazioni relative all'articolo 10, suggerendo peraltro una riformulazione di quella concernente il comma 13, nel senso di far riferimento a tempi congrui, decorrenti comunque dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto. Non condivide le restanti osservazioni.

Il senatore Luigi VIVIANI, tenuto conto del dibattito svoltosi, riformula, quindi, la propria proposta di parere nei seguenti termini:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativo al conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro,

premeso che:

tra le deleghe che la legge n. 59/97 conferisce alle regioni e agli enti locali, quella in esame costituisce una delle più complesse ed importanti, per le innovazioni che determina rispetto alla situazione attuale e per la gravità e rilevanza sociale del problema dell'occupazione nell'attuale fase della vita del nostro Paese;

le trasformazioni tecnologiche ed organizzative nel sistema produttivo e dei servizi, con le profonde ripercussioni nel mondo del lavoro, impongono risposte di qualità diversa, sia nell'adeguamento dell'offerta di lavoro, in termini di preparazione professionale e di propensione alla mobilità, che di individuazione, agevolazione e sostegno della domanda di lavoro;

la positiva regolazione tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la realizzazione di un insieme organico ed integrato di interventi formativi, di politiche attive del lavoro e di servizi per l'impiego rappresenta l'obiettivo indispensabile per una efficace lotta contro la disoccupazione;

il dibattito registratosi sulla materia ai vari livelli istituzionali e con le parti sociali ha dimostrato l'urgente necessità di ridefinire il quadro delle competenze in tale campo che consenta un intervento integrato e sinergico dei diversi soggetti pubblici e privati e lo sviluppo di un positivo processo di concertazione con le parti sociali, in modo da determinare un effettivo salto di qualità nella regolazione del mercato del lavoro, sia in termini di integrazione dei servizi per l'impiego erogati, sia di maggiore aderenza alle esigenze di incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle diverse aree territoriali del Paese;

la situazione attuale delle funzioni di regolazione del mercato del lavoro è caratterizzata da una consolidata frammentazione delle competenze tra i diversi soggetti istituzionali (Stato, regioni, enti locali) e da una loro disomogenea distribuzione nelle varie aree del Paese, con gravi discrasie, conflitti e sovrapposizioni che determinano bassi livelli di efficienza dei servizi erogati ed una loro incidenza marginale nelle dinamiche effettive della domanda e dell'offerta di lavoro;

l'esperienza di conferimento alle regioni delle competenze in materia di formazione professionale finora realizzata, sulla base dell'art. 117 della Costituzione e della legge 845/78, isolata dall'insieme dei servizi per l'impiego, ha dimostrato limiti evidenti soprattutto per una insuperata dicotomia tra interventi formativi e tendenze del mercato del lavoro, aggravata da un insufficiente processo di delega alle province;

i numerosi interventi legislativi in materia di mercato del lavoro, succedutisi negli ultimi decenni, hanno avuto spesso caratteri di parzialità, disorganicità e contraddittorietà nell'attribuzione delle diverse competenze, determinando una situazione di divario tra strumenti, procedure legislative e dinamiche reali;

l'attività dei soggetti istituzionali istituiti o riorganizzati con la legge 56/87 (commissioni regionali per l'impiego e agenzie regionali per l'impiego), con l'intento di realizzare una diversa integrazione tra interventi formativi e politiche attive del lavoro, non è riuscita a raggiungere adeguatamente gli obiettivi prefissati, per un eccesso di subordinazione delle loro competenze al potere centrale del Ministero del lavoro, per l'incompletezza delle competenze stesse e per alcune distorsioni nel rapporto tra i rappresentanti istituzionali e le parti sociali;

rimane pendente presso la Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso il monopolio pubblico del collocamento che permane nella legislazione italiana e che risulta contrario ai principi co-

munitari di libera concorrenza economica e di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito del territorio dell'Unione europea;

l'esigenza di riforma organica della materia in esame, sollecitata da tempo e da più parti, è stata oggetto di ripetute intese concertate tra Governo e parti sociali con gli accordi del 1993, 1996 e di quello del corrente mese di novembre 1997;

l'avvio contestuale della nuova organizzazione regionale pubblica dei servizi per l'impiego e dell'attività di gestione del collocamento da parte di soggetti privati rende necessario ed urgente un processo di qualificazione delle strutture pubbliche, per evitare una loro ulteriore marginalizzazione futura;

data la notevole portata innovativa della riforma prospettata sulle strutture esistenti, necessitano tempi sufficienti a realizzare sia gli adempimenti legislativi sia la loro corretta ed efficace applicazione nelle diverse regioni interessate, senza divaricazioni significative tra l'avvio a regime delle strutture pubbliche e di quelle private;

ciò premesso esprime parere favorevole
con le seguenti raccomandazioni:

In relazione all'articolo 1, nelle materie oggetto del conferimento della delega andrebbe chiarito che spetta alle regioni il ruolo di legislazione, di organizzazione amministrativa integrata dei servizi per l'impiego, di programmazione e concertazione degli interventi, mentre agli enti locali compete l'erogazione dei servizi sul territorio.

Per quanto riguarda l'articolo 3, in materia di gestione delle eccedenze di personale, in attesa della prevista riforma del sistema di ammortizzatori sociali, oltre a realizzare, a livello regionale, l'esame congiunto con le parti sociali, previsto dal comma 2, si propone di avviare, in una o più regioni, la sperimentazione della gestione decentrata degli ammortizzatori sociali connessi ai processi di crisi e ristrutturazione aziendale, consentendo di decidere la loro concessione entro soglie di dimensione aziendale e di spesa prefissate dal Ministero del lavoro.

In ordine all'articolo 7, relativo al personale, nelle more del trasferimento del personale del Ministero del lavoro alle regioni è necessario realizzare, per tutto il personale coinvolto, in accordo con le regioni, un programma formativo di base incentrato sulle nuove mansioni che verranno richieste, destinando allo scopo le necessarie risorse finanziarie.

Per quanto riguarda il problema dei lavoratori italiani che prestano attività all'estero, va ridefinita la procedura di autorizzazione per tali lavoratori, attualmente rilasciata dal Ministero del Lavoro, sentito il Ministero degli Affari esteri, precisando se essa debba rimanere, come pare logico, tale o se l'autorizzazione debba essere rilasciata dalle regioni;

e con le seguenti osservazioni:

Con riferimento all'articolo 5, relativo alla commissione regionale per l'impiego, nel trasferimento delle funzioni va adeguatamente valorizzato il conferimento alla commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b).

In relazione all'articolo 7, riguardante il personale, si propone di aggiungere, al comma 2, in fine, le parole «8 e tenuto conto delle esigenze funzionali del nuovo assetto dei servizi».

Per quanto concerne l'articolo 10, relativo all'attività di mediazione, la Commissione apprezza, in generale, le tipologie dei soggetti privati, del privato sociale e degli enti non commerciali individuati come idonei a realizzare l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro collaborando con le strutture pubbliche. In tale ambito peraltro appare eccessivamente estensiva la indicazione, al comma 2, di «organizzazioni» che va eliminata.

Il sistema sanzionatorio va definito in modo più completo, precisando che la revoca dell'autorizzazione interviene anche nei comportamenti indicati ai commi 7 (comportamenti discriminatori) e 9 (prestazioni non gratuite nei confronti dei lavoratori).

Al comma 13 è opportuno far riferimento, come termine di decorrenza, alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo e, da tale data, prevedere un congruo periodo di tempo al fine di consentire un contestuale assetto a regime delle strutture pubbliche con l'avvio dell'attività dei soggetti privati.

La Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Mario PEPE, in considerazione dei tempi richiesti dall'esame dello schema di decreto sul mercato del lavoro, propone di rinviare ad altra seduta sia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, sia la prevista audizione.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0046^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A009 000, B60^a, 0026^o)

Il Presidente Francesco STORACE comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Roberto Faustinelli, in sostituzione del collega Oreste Rossi, dimissionario.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A009 000, B60^a, 0026^o)

Il Presidente Francesco STORACE dà conto alla Commissione di una lettera pervenutagli, per conoscenza, da parte della dottoressa Ilda Bartoloni, Vice Capo redattore del TG3, indirizzata al Direttore, dottoressa Lucia Annunziata, nella quale è stigmatizzato un atteggiamento peculiare sul ruolo delle donne nei contenuti di quel telegiornale. Ritene che la collega Giovanna Grignaffini possa essere incaricata di approfondire la questione e di riferirne alla Commissione.

Comunica altresì che il Presidente della Rai gli ha trasmesso un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nella giornata di lunedì 17 novembre scorso, relativo alla risoluzione sul pluralismo nel periodo della crisi di Governo approvato dalla Commissione il 5 novembre precedente. Anche tale documento necessita di un approfondimento specifico, per il quale incarica al deputato Paolo Romani.

La Commissione prende atto.

ESAME DI UNA RISOLUZIONE CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE RADIODIOTELEVISIVA ED IL PLURALISMO POLITICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLE POSIZIONI DELLA «LISTA PANNELLA»

(R050 001, B60^a, 0015^o)

Il Presidente Francesco STORACE informa che, lunedì 17 novembre scorso, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha ascoltato l'onorevole Marco Pannella, il quale conduce uno sciopero della fame per protestare, assieme ad altri militanti radicali, sull'omissione da parte della Rai delle notizie relative all'attività del suo movimento politico, e dei temi ai quali esso riferisce la propria attenzione e la propria attività. L'onorevole Pannella ha anche prodotto documentazione riferita al periodo dal 1995 in poi, dalla quale si evince una presenza prossima allo zero della «Lista Pannella» nelle trasmissioni informative della concessionaria pubblica. L'Ufficio di Presidenza ha poi convenuto di portare l'argomento all'attenzione della Commissione plenaria, ed ha nominato relatore il senatore Antonio Falomi. In conseguenza di tale decisione, l'onorevole Pannella ha fatto presente che avrebbe sospeso lo sciopero della fame in corso, chiedendo agli altri aderenti alla protesta di fare altrettanto, intendendo manifestare rispetto per il Parlamento che si appresta ad assumere, nella seduta odierna, una decisione in merito alle sue segnalazioni.

Ricorda quindi che il relatore ha predisposto una proposta di risoluzione, del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti i dati relativi alla comunicazione politica elaborati dall'Osservatorio di Pavia e dal Centro d'ascolto;

rilevata la pressochè totale assenza dai dibattiti e dai confronti televisivi di temi sollevati con molteplici iniziative dal movimento dei Club Pannella e dal suo leader;

valutato che un comportamento omologo è stato riscontrato anche nelle emittenti private Mediaset e Telemontecarlo;

considerato che temi quali quelli della droga, del finanziamento pubblico dei partiti, delle riforme elettorali e altri propositi dalle iniziative del Movimento dei Club Pannella sono temi d'interesse generale che

non possono essere marginalizzati solo perchè a proporli sono forze e movimenti fuori degli attuali schieramenti politici;

ribadito l'atto d'indirizzo approvato il 13 febbraio 1997 che prevede, in caso di «costanti disequilibri non giustificati da oggettive esigenze informative», l'intervento della direzione generale per richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa;

ferma restando l'autonomia ideativa, produttiva e informativa di chi fa radio e televisione pubbliche, purchè non dia luogo a discriminazioni o trattamenti di favore

chiede alla Rai

di inserire nella programmazione televisiva trasmissioni di dibattito e di confronto sui temi sopra ricordati».

Il senatore Antonio FALOMI, relatore, illustra il documento presentato, che chiede alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo una correzione di rotta, giustificata dall'indubbio significato dei dati circa la presenza del Movimento Radicale e della Lista Pannella nelle sue trasmissioni.

Il senatore Giancarlo ZILIO, nel manifestare consenso ai contenuti della proposta di risoluzione, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Popolare Italiano.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI, parlando sull'ordine dei lavori, ha chiesto quale possa essere la procedura per pervenire ad eventuali modifiche del testo presentato dal relatore, il Presidente Francesco STORACE fa presente che, riscontrandosi un accordo tra i gruppi sui suoi contenuti, esso potrebbe essere approvato già nella seduta di oggi. In caso contrario, l'urgenza della questione impone di prevedere un termine comunque breve per la presentazione di eventuali proposte di modifica, in modo da approvare il testo entro la giornata di domani.

Il deputato Paolo ROMANI manifesta consenso con i contenuti della proposta, anche se avrebbe personalmente gradito una connotazione più forte. Quello lamentato dall'onorevole Pannella non è, del resto, che l'ennesimo episodio di una linea di tendenza che la Rai ha posto in essere ormai da tempo: l'urgenza della questione odierna impone tuttavia di pronunciarsi immediatamente nei confronti della Rai, in attesa di poter condurre in Commissione una discussione più ampia sui contenuti della programmazione radiotelevisiva pubblica.

Il senatore Stefano SEMENZATO, nel ringraziare il Presidente della Commissione per la tempestiva riunione dell'Ufficio di Presidenza, manifesta consenso con la proposta del relatore, e sottolinea l'urgenza di pervenire ad una sua approvazione, anche considerando la natura della protesta posta in essere dall'onorevole Pannella e da altri militanti radicali. Il documento, del resto, pur risultando un tassello di un dibattito più generale che dovrà essere proseguito, riveste una sua specificità ed autonomia.

Il senatore Giorgio COSTA ringrazia a sua volta il Presidente della Commissione, sottolineando che la Commissione dovrebbe stabilire rapporti più ravvicinati con la Rai, in modo che i soggetti politici che lamentano carenze nei contenuti informativi dell'Azienda non siano costretti allo sciopero della fame per essere presi in considerazione.

L'attività della Rai giustifica peraltro le proteste che le sono rivolte: per esempio, nei giorni passati il candidato sindaco al comune di Brindisi, che è stato poi eletto con una maggioranza tale da non richiedere il ricorso al ballottaggio, è stato nel telegiornale regionale letteralmente subissato da previsioni infondate circa una sua ipotetica sconfitta, tanto da dichiarare che avrebbe richiesto alla Rai di non essere più preso in considerazione.

Nel manifestare consenso con i contenuti del testo del senatore Falomì, rappresenta però l'opportunità di omettere i riferimenti alla programmazione delle reti Mediaset e TMC, che non rientrano tra le potestà della Commissione.

Il Presidente Francesco STORACE, sull'ultima questione sollevata dal senatore Costa, reputa legittimo che essa sia stata posta, ma ricorda che tale apprezzamento di merito, sul quale la Commissione non può essere insensibile, è formulato con modalità tali da escludere qualunque conseguenza giuridica.

Il deputato Paolo RAFFAELLI sottolinea l'urgenza di approvare nella giornata di oggi il testo proposto dal relatore, precisando che esso non può intendersi come un episodio di una sorta di processo alla Rai, quanto piuttosto la riconferma dell'intenzione della Commissione di sostenere e far applicare il principio del pluralismo. In questa ottica, ritiene particolarmente opportuno il riferimento alla necessità che la Rai dia spazio ai temi suggeriti dalla Lista Pannella, e non solo alle persone che li propongono.

Il deputato Mario LANDOLFI preannuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale: le cifre e le circostanze riferite dall'onorevole Pannella impongono l'adozione tempestiva di misure da parte della Commissione. Non può esimersi però dall'osservare che il tono della risoluzione appare freddamente burocratico, laddove invece sarebbe necessaria una più completa analisi del «pianeta informazione», la quale affermi con forza che il dare voce a tutti i soggetti politici è compito precipuo del servizio pubblico radiotelevisivo. Il voto favorevole del suo gruppo è quindi, ribadisce, dettato dall'emergenza e dalla drammaticità del caso.

Il deputato Gianfranco NAPPI manifesta consenso con il testo proposto dal relatore, quale non può rilevarsi freddezza. Auspica che esso, oltre a tutelare le battaglie politiche dell'onorevole Pannella – che rispetta, anche se non sempre condivide nel merito – conduca ad un dibattito nella Commissione che consenta un confronto su altri grandi temi che si aggiungono a quelli menzionati nel documento. Tra questi ri-

corda quello del pluralismo degli strumenti dei quali la radiotelevisione pubblica si può avvalere: a tutt'oggi la Commissione non ha informazioni dettagliate sulla attuazione della rete parlamentare, e della cosiddetta «piattaforma digitale», benchè tali attività siano menzionate anche nel contratto di servizio. Tra i temi che dovrebbero essere portati all'attenzione della Commissione, ricorda anche la rappresentazione del pluralismo della società (e non solo di quello della politica) nell'informazione pubblica: ha in proposito indirizzato al Presidente della Rai una lettera nella quale stigmatizza la spettacolarizzazione del dramma dell'uccisione del piccolo Silvestro Delle Cave, trattata nell'informazione pubblica con criteri che violano anche le norme di autoregolamentazione dei giornalisti.

Il senatore Aldo MASULLO manifesta pieno consenso al testo proposto dal collega Falomi, del quale apprezza particolarmente il riferimento all'assenza pressochè totale dei temi oggetto dell'azione politica radicale. Se le forze politiche non fossero, infatti, in grado di farsi portatrici dei problemi della società, altro non sarebbero che fantasmi.

In proposito, rappresenta alla Commissione il contrasto che ha colto, recandosi a visitare i genitori del piccolo Silvestro Delle Cave, tra l'inadeguatezza dell'ambiente sociale nel quale è maturato il dramma e «l'accampamento» di giornalisti i quali, piuttosto che mettere in risalto tale inadeguatezza, speculavano sulla facile emotività che da tale tragedia discende. In questo modo, l'informazione diventa piuttosto una non-formazione degli ascoltatori: se la stampa quotidiana vive spesso di pettegolezzi, l'informazione pubblica radiotelevisiva dovrebbe avere il coraggio di cercare, pagandone anche gli inevitabili costi, contenuti maggiormente formativi. Invece la televisione ha mandato in onda tempo fa un film sulla mafia, nel quale la polizia riesce a spuntarla solo perchè infine aiutata da un mafioso «buono».

Il senatore Stefano PASSIGLI manifesta consenso con il testo del relatore, e si associa alla considerazione che i *mass-media* amplificano spesso oltre misura l'emotività sottesa ad alcuni episodi, trascurando per essa un'informazione più ricca di contenuti. La Commissione, tuttavia, non può entrare nel merito dei contenuti del messaggio radiotelevisivo, ma deve limitarsi a valutare i criteri professionali dei giornalisti che operano nel servizio pubblico.

Nel ricordare che il testo che la Commissione si appresta ad approvare riveste, anche se sotto un profilo solo sostanziale, i contenuti di un atto di indirizzo, suggerisce che in esso sia fatto riferimento anche ad altri temi di interesse sociale specifico, quali per esempio quello dei finanziamenti alla scuola privata, e quello del cosiddetto «conflitto di interessi».

Il Presidente Francesco STORACE reputa particolarmente pregnanti le considerazioni svolte dal deputato Nappi e dal senatore Masullo, e ritiene che la Commissione debba condurre un dibattito di alto profilo su di esse. Ricorda però che l'operatività della Commissione è grande-

mente condizionata dai concomitanti impegni parlamentari delle Assemblee di Camera e Senato, e delle altre Commissioni: per tentare di limitare tale condizionamento si riserva di condurre una riflessione nella sede dell'Ufficio di Presidenza, che eventualmente conduca anche a riforme del Regolamento interno.

Nel ringraziare il relatore per la sua attività, ricorda che il riferimento al pluralismo sociale, ed alle altre accezioni del concetto di pluralismo che non si riferiscano esclusivamente a quello politico, sono già contenuti nell'atto di indirizzo approvato dalla Commissione nello scorso febbraio. Su tali temi egli ha anche posto quesiti precisi alla dirigenza della Rai nel corso di varie audizioni, e si riserva di riprenderli in sede di Relazione annuale al Parlamento, per consentire un reale passaggio dal pluralismo «delle facce» a quello delle idee.

Suggerisce inoltre due modifiche alla parte dispositiva della risoluzione, consistenti la prima in un riferimento formale al disposto dell'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione, e la seconda nell'indicazione di un termine entro il quale la Rai dovrà dare attuazione alla risoluzione.

Il relatore Antonio FALOMI ringrazia tutti gli intervenuti per il consenso manifestato al testo da lui proposto, il cui senso più profondo – colto dal senatore Masullo e da altri colleghi – è proprio quello di fare riferimento ai temi ed alle idee, piuttosto che al calcolo del «minutaggio».

Per quanto riguarda i suggerimenti pervenutigli per una modifica parziale del testo, non ritiene di dover accogliere quello del senatore Costa, circa la soppressione dei riferimenti alle reti Mediaset e TMC, perchè essi costituiscono esclusivamente una valutazione della Commissione priva di potere vincolante. Preannuncia di voler invece accogliere, riformulando il testo, i suggerimenti del Presidente, ritenendo che in luogo dell'indicazione di un termine temporale specifico si dovrebbe impegnare la Rai ad attuare «tempestivamente» la risoluzione.

Il senatore Stefano PASSIGLI ritiene opportuno l'uso dell'avverbio suggerito dal relatore, ma nutre perplessità sul riferimento formalizzato al Regolamento interno della Commissione, il quale potrebbe fornire un appiglio per rivendicazioni di carattere giurisdizionale che non rientrano tra i compiti della Commissione, e che risulterebbero comunque inopportune. A sua volta propone di inserire, nella parte dispositiva della risoluzione, un riferimento agli altri grandi temi che sono all'attenzione dell'opinione pubblica, di aggiungere a quelli già citati nel testo.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda le caratteristiche d'urgenza che caratterizzano la proposta di risoluzione oggi in esame, e che a suo parere sconsigliano un eccessivo ampliamento delle tematiche cui la Rai dovrebbe dare spazio.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI reputa che la risoluzione debba essere interpretata nel senso di impegnare la Rai a darvi attuazione in

tempi obiettivamente molto brevi: i palinsesti hanno infatti caratteristiche di flessibilità, e certo l'avverbio «tempestivamente» introdotto nel testo non può essere dilatato oltre un determinato e ristretto limite temporale. Auspica che la Commissione possa riprendere presto i temi suggeriti, in particolare, dai colleghi Nappi e Masullo.

Il relatore Antonio FALOMI, nel ribadire di voler accogliere i suggerimenti per una modifica del testo formulati dal Presidente, è viceversa perplesso sull'ulteriore modifica proposta dal collega Passigli: non si deve difatti dimenticare che il documento è maturato in un contesto assai specifico, che consiglia di riferirsi in modo particolare agli argomenti oggetto di attenzione politica da parte della Lista Pannella.

La Commissione approva quindi all'unanimità il testo presentato dal relatore, come riformulato, che risulta il seguente:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti i dati relativi alla comunicazione politica elaborati dall'Osservatorio di Pavia e dal Centro d'ascolto;

rilevata la pressochè totale assenza, dai dibattiti e dai confronti televisivi, di temi sollevati con molteplici iniziative dal movimento dei Club Pannella e dal suo leader;

valutato che un comportamento omologo è stato riscontrato anche nelle emittenti private Mediaset e Telemontecarlo;

considerato che temi quali quelli della droga, del finanziamento pubblico dei partiti, delle riforme elettorali e altri propositi dalle iniziative del Movimento dei Club Pannella sono temi d'interesse generale, che non possono essere marginalizzati solo perchè a proporli sono forze e movimenti fuori degli attuali schieramenti politici;

ribadito l'atto d'indirizzo approvato il 13 febbraio 1997, che prevede, in caso di «costanti disequilibri non giustificati da oggettive esigenze informative», l'intervento della direzione generale per richiedere alla testata interessata la correzione della linea informativa;

ferma restando l'autonomia ideativa, produttiva e informativa di chi fa radio e televisione pubbliche, purchè non dia luogo a discriminazioni o trattamenti di favore

chiede alla Rai

ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione, di inserire tempestivamente nella programmazione televisiva trasmissioni di dibattito e di confronto sui temi sopra ricordati».

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa la discussione in titolo, e ricorda di aver convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per domani, giovedì 20 novembre, alle 13,30.(R029 000, B60^a, 0006^o)

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 21,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65^a, 0014^e)

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, alle quali segue un ampio dibattito.

La seduta termina alle ore 22,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente

Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 14,15.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) Relatori: Solaroli, Targetti, Caddeo

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B14*, 0014*)

La Commissione prosegue nell'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 17 novembre scorso.

Il deputato Massimo Maria BERRUTI, continuando nell'intervento iniziato nella precedente seduta, ed interrotto nel corso della medesima per l'imminenza di votazioni presso la Camera dei deputati, osserva, in ordine al rinvio contenuto nell'articolo 23 ad un decreto ministeriale volto a stabilire le modalità di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria, che sarebbe più opportuno prevedere una facoltà di collegamento diretto delle regioni al sistema centrale dell'anagrafe tributaria; in tal caso, oltretutto, non sarebbe necessario trasmettere di volta in volta i dati occorrenti tramite sistemi telematici o mediante supporti magnetici. Per quanto concerne la facoltà, prevista nell'articolo 24, di stipulare convenzioni tra le regioni ed il Ministero delle finanze per le procedure impositive, ritiene che, non avendo le regioni il personale idoneo a svolgere tali attività, attraverso l'*escamotage* formale delle convenzioni tutte le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso resteranno centralizzate presso l'amministrazione finanziaria, come sembra confermare anche il comma 5 del medesimo articolo. Su tale aspetto, come sembra segnalare il deputato Targetti, relatore al provvedimento per tale parte, potrebbe invece prevedersi che in una fase transitoria vengano previste forme di coordinamento tra Stato e regioni per lo svolgimento delle procedure citate.

Quanto al concorso formale di violazioni continuate previsto dal comma 7 dell'articolo 24, valuta condivisibile la preoccupazione del legislatore di non applicare il cumulo giuridico in caso di concorso formale di illeciti (sia esso omogeneo od eterogeneo), anche se sembra che si confondano tra loro due cose ben differenti come il concorso formale di illeciti e l'illecito continuato. In ogni modo, sotto un profilo pratico, l'aver scisso la materia imponibile rispetto a quella accertativa non potrà che portare a continue complicazioni, quale appunto quella ora segnalata.

Ritiene inoltre inspiegabile l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 38, comma 4 e seguenti, del D.P.R. n. 600/1973, prevista dal 1 comma dell'articolo 25 in ordine alle attività impositive, stante che il predetto comma 4 dell'articolo 38 riguarda l'accertamento sintetico, che, come è noto, afferisce al reddito complessivo della persona fisica e non allo specifico reddito di impresa o di lavoro autonomo (che è il solo tassabile ai fini IRAP). Ritiene altresì opportuno richiamare l'attenzione sui rischi connessi all'eliminazione dell'obbligo del non riscosso per i concessionari, prevista nell'articolo 30 comma 7, atteso che nei tributi erariali vige tuttora (non essendo ancora iniziato l'esame parlamentare delle modifiche al sistema della riscossione) l'obbligo inverso. Va poi radicalmente censurato l'acconto del 120% previsto dall'articolo 31 dello schema di decreto, rispetto al quale ritiene che sia preferibile riferirsi, in prima fase, agli acconti ILOR, tassa sulla salute ed altre imposte soppresse, e poi scomutarli nella dichiarazione IRAP a saldo; su tale punto rileva come il Ministero delle finanze sostenga che la ragione di una percentuale così elevata risiederebbe nell'esigenza di assicurare la parità di gettito complessivo, considerazione, quest'ultima, non condivisibile. Precisato che la sanzione da lire cinquecentomila a due milioni prevista dall'articolo 32 è eccessivamente elevata in assenza di evasione ai fini dell'imposta dovuta, rileva poi come la sanzione amministrativa pari al 30%, stabilita dall'articolo 34 per il ritardato od omesso versamento dell'imposta, sia in sé condivisibile ma inspiegabilmente differente da altre sanzioni previste per identiche fattispecie: ne deriva pertanto che, a parità di versamento omesso, la sanzione IRPEF è del 40% e quella IRAP del 30. Deve inoltre osservare come l'abolizione dell'ILOR prevista dall'articolo 36 ha, tra le varie conseguenze cui forse il legislatore non ha pensato, quella di favorire coloro che erogano prestiti monetari verso corrispettivo di interessi (con riferimento, ovviamente, ai tassi d'interesse consentiti dall'ordinamento), i quali ! analogamente a tutti coloro che percepiscono redditi di capitale ed altri redditi di natura patrimoniale soggetti ad ILOR ! otterranno in tal modo un insperato sgravio dall'imposta reale, non incorrendo nel gravame IRAP sostitutivo, stante i presupposti impositivi di tale tributo.

Per quanto concerne il titolo II del provvedimento, relativo all'IRPEF, rileva come ad un esame delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite nell'articolo 46 risulti che il danno maggiore derivante dalla modifica della curva delle aliquote gravi soprattutto su coloro che percepiscono pensioni molto elevate. Nel caso, invece, di lavoratori dipendenti senza moglie e figli a carico, l'aggravio diventa sensibile una volta superati i centoventi milioni, risultando stimato tra le cento e le cento-

cinquantamila lire per redditi fino a centotrenta milioni, fino ad un milione in più per redditi fra i centotrenta e i duecento milioni, e così via al crescere del reddito; per quanto concerne imprenditori e professionisti, non sono possibili confronti riferiti alla sola IRPEF se non tenendo conto del contestuale gravame IRAP.

Dopo aver rilevato che il meccanismo delle detrazioni per carichi di famiglia stabilito dalla lettera a) dell'articolo 47 costituisce una complicazione rispetto a quello ora vigente, ritiene necessario soffermarsi sulla detrazione di quattrocentoottomila lire prevista dalla lettera b) del medesimo articolo, laddove la stessa è consentita «in proporzione all'effettivo onere sostenuto» da ciascuno degli aventi diritto alla detrazione medesima. Tale disposizione, in astratto condivisibile, risulta però di difficile applicazione pratica, poichè la scelta circa l'onere di rispettiva spettanza è rimessa alla più ampia ed insindacabile discrezionalità delle parti, con immaginabili conseguenze in presenze di coniugi separati o divorziati. Per quanto poi concerne i sostituti d'imposta non sarà affatto agevole riverificare di volta in volta, e caso per caso, la misura delle singole spettanze dei dipendenti. Su tale aspetto sarebbe probabilmente più opportuno, in prima approssimazione, prevedere che oltre alla proporzionalità rispetto all'onere effettivamente sostenuto dagli aventi diritto alla detrazione si prevedano eventuali diverse pattuizioni in presenza di situazioni conflittuali tra i coniugi. In ordine alla percentuale di detrazione del 19% degli oneri sostenuti prevista dall'articolo 49, deve segnalare come essa, in precedenza stabilita al 27%, sia scesa successivamente al 22% ed ora al livello ancor minore del 19%, in ragione, come sembra motivare il Ministero delle finanze, dell'adeguamento alle nuove aliquote: risulta peraltro quantomeno strano che tali adeguamenti, sempre tempestivi quando ci si trova in presenza di oneri, risultano invece mai intervenuti quando si tratta dei limiti massimi di deducibilità, che sono ormai fermi ! da circa venticinque anni ! ad un livello di due milioni e mezzo, cifra quest'ultima che si può ritenere svalutata di circa 80%.

Rilevato il proprio fermo dissenso dall'istituzione dell'addizionale regionale prevista dall'articolo 50, unitamente alla sua indeducibilità ai fini di qualsiasi imposta, tassa o contributo, osserva conclusivamente come il comma 7 dell'articolo 50 venga a modificare, a distanza di pochissimi mesi, la normativa in materia di semplificazione emanata nel luglio di quest'anno.

Venendo ora al titolo III del provvedimento, rileva come il testo dell'articolo 52, comma 4, lett. b) veda, in posizione di preminenza rispetto agli altri soggetti attivi, il concessionario di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e l'azienda speciale di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto consente di affidare agli stessi, tramite convenzione, le attività connesse alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dei tributi. Per gli altri soggetti (società miste a prevalente capitale pubblico locale e i soggetti iscritti all'albo istituito con il successivo articolo 53) è previsto che l'affidamento della gestione debba avvenire «nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici», cioè a dire previo esperimento di

gara ad evidenza pubblica. La norma, così come è concepita, da adito a non poche perplessità perchè se da un lato consente di affidare con convenzione la gestione in argomento a un soggetto privato (quale è, in ultima analisi, il concessionario ex D.P.R. 43/1988), dall'altro allinea la società a prevalente capitale pubblico locale ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53, nei cui confronti l'assegnazione della gestione può avvenire unicamente mediante esperimento di gara pubblica.

Ora, analizzando, in modo sia pur succinto, la natura giuridica dei soggetti attivi contemplati dalla norma in esame, è agevole constatare che si possono individuare due gruppi: il primo, afferente al pubblico, è costituito dall'azienda speciale e dalla società mista a prevalente capitale pubblico; il secondo, totalmente privato, è costituito dai concessionari ex D.P.R. 48/1988 e dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53. A questa necessaria premessa consegue che la procedura per l'affidamento della gestione deve seguire criteri differenziati in relazione ai due gruppi di soggetti, ma uniformi all'interno di ciascun gruppo per non creare disparità di trattamento.

Le considerazioni che precedono, portano a rilevare che il termine «convenzione» ! a prescindere dalla sua definizione giuridica che qui è superfluo sviscerare ! è usata, nel testo in esame, sostanzialmente nel senso di «convenzione diretta» sol che si ponga, per esempio, in relazione tale concetto all'azienda speciale. Sarebbe, infatti, impensabile che un comune, dopo aver istituito un'azienda speciale per la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nell'ambito del proprio territorio, fosse costretto dalla norma ad esperire un pubblico incanto per l'assegnazione del servizio stesso, con la prospettiva di vanificare lo scopo dell'azienda speciale, qualora l'aggiudicazione avvenisse in capo a un terzo concorrente. Una convenzione diretta trova quindi, nell'ipotesi in esame, una giustificazione giuridica tenuto altresì conto che l'azienda speciale, pur nel nuovo profilo tratteggiato dall'articolo 22, comma 3, lett. c) della legge 8 giugno 1990, n. 142 rimane, comunque, un ente strumentale del comune, ancorchè con maggiore autonomia, ma sempre sotto il controllo diretto degli organi del comune stesso.

Altrettanto, peraltro, va considerato in riferimento alla società a prevalente capitale pubblico locale se il socio di maggioranza sia il comune come di solito accade. Anche in questo caso deve essere consentita la «convenzione diretta» qualora la società sia stata istituita per la gestione del servizio in argomento nell'ambito del territorio comunale e tenuto conto altresì che l'esigenza di trasparenza nell'attività della pubblica amministrazione risulta soddisfatta in presenza della necessità di seguire una pubblica gara per la scelta, fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 53, dei soci privati.

Se così si deve intendere la portata del termine «convenzione» risulta chiaro che l'allineamento dei concessionari ex D.P.R. 43/1988 all'azienda speciale, operato dalla norma nel testo proposto, appare del tutto illegittimo e va a costituire una sorta di privilegio (al limite della violazione della carta costituzionale) rispetto agli iscritti all'albo che, in definitiva, nello scenario fin qui tratteggiato, potrebbero essere inopinamente

tamente gli unici soggetti attivi costretti a confrontarsi in pubbliche gare. Per completezza d'esame pare corretto evidenziare che anche le società a prevalente capitale pubblico locale, vanno considerate alla stregua di soggetti privati qualora intendano assumere gestioni analoghe presso altri comuni.

Il senso complessivo della proposta di modifica che verrà successivamente proposta sarà quello di mantenere inalterato il contenuto sostanziale della norma, il cui nuovo testo è il risultato di un ragionamento più sistematico che ha, come finalità, una più facile e immediata comprensione della norma stessa. L'inclusione poi dell'espressione «delle altre entrate» che si proporrà di introdurre nel comma 4, lettera a) e lettera b) costituirà una doverosa puntualizzazione tecnica che si raccorda sia con il comma 1, sia con il comma 4, sia, infine, con la lettera e) dello stesso comma, disposizioni in cui, correttamente, l'accertamento e la riscossione «dei tributi» sarà sistematicamente affiancata alle «altre entrate».

Per quanto poi concerne la lettera d) del comma 4 dell'articolo in esame, questa prevede che il potere di emanazione degli atti amministrativi rimane comunque in capo al comune e alla provincia: la disposizione sembra ispirata dall'esigenza di una maggior garanzia per i contribuenti rappresentando, essa, un più diretto contratto dei soggetti affidati esterni alla pubblica amministrazione.

Al di là delle buone intenzioni, sta di fatto che, per l'individuazione delle responsabilità, la norma costituisce un vero rebus. Infatti in caso di danno arrecato all'erario «locale» pare, su un piano sostanziale, quanto meno problematica l'individuazione delle responsabilità dal momento che l'azione concreta di liquidazione, di accertamento e di riscossione del tributo viene affidato ad un terzo sulla base di documenti (atti amministrativi) emanati dal comune e dalla provincia. La norma, così com'è concepita, stride, da un lato, con il principio della buona amministrazione in quanto l'atto amministrativo rappresenterebbe, nel caso in esame, la conclusione di un iter al quale l'ente locale non ha partecipato e, dall'altro, nella migliore delle ipotesi, una sorta di garanzia formale priva di qualsiasi efficacia concreta ai fini del controllo dell'operato del gestore. Sembra, quindi, opportuna la precisazione da introdurre con una modifica intesa ad escludere dalla previsione normativa la gestione affidata a terzi con lo scopo di eliminare un inutile adempimento meramente burocratico, ben potendo, comunque, l'ente adottare, in sede regolamentare, ben più efficaci modalità di controllo sulla gestione.

In ordine all'articolo 53, comma 2, si nota una carenza in tema di rappresentanza nell'ambito della particolare Commissione deputata a deliberare in ordine alle domande di iscrizioni all'albo e agli altri connessi provvedimenti. Data la delicatezza e l'importanza delle funzioni attribuite a tale organismo, sembra doveroso prevedere che dello stesso faccia parte almeno un soggetto designato dagli iscritti all'albo. L'integrazione non va letta nel senso che il suddetto componente può avere lo scopo di rappresentare gli interessi della categoria, ma, piuttosto che la sua presenza nell'ambito della commissione possa fornire un contributo costruttivo sulla base di un'autentica esperienza. In ordine infine al generico ri-

chiamo al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione operato dall'articolo 62, comma 2, lett. a) si osserva che esso può ingenerare, nei destinatari della norma, non poche incertezze stante la mole di disposizioni sparse in tutto il codice, relative alle tipologie pubblicitarie. Appare pertanto opportuno modificare la norma, con lo scopo di ancorare concretamente le disposizioni alle fattispecie concrete previste dall'articolo 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni in quanto detta norma elenca dettagliatamente, tutte le possibili forme di pubblicità esterna con relative definizioni; il che, in pratica, significa che il comune, in sede regolamentare, qualora intenda istituire un canone pubblicitario in alternativa all'imposta, non può prescindere dal prendere in considerazione l'elenco e le definizioni afferenti ogni sorta di mezzo pubblicitario contenute nella norma stessa.

Il senatore Furio BOSELLO ritiene inutile l'effettuazione di un intervento che segnali punti di dissenso su specifici aspetti dell'articolato, dissentendo egli dal provvedimento nel suo complesso. Il tributo proposto nello schema di decreto non ha infatti nulla a che vedere con analoghe norme impositive sussistenti in alcuni paesi europei, poichè esso, non costituendo una imposizione sul reddito, finisce per consistere in un tributo sulla produzione, e quindi sul valore aggiunto: aspetto quest'ultimo che pone più di qualche dubbio nei rapporti con l'Unione Europea, con la quale si augura che il Governo abbia raggiunto le necessarie intese prima della redazione dello schema di decreto. Osserva che non a caso l'imposta, nel corso della sua gestazione, abbia cambiato nome già quattro volte, al fine presumibile di evitare censure in sede comunitaria. Per tali motivi, ai quali aggiunge la grave penalizzazione costituita dall'ineducibilità dell'IRAP rispetto alle numerose categorie di soggetti non sottoposti a regime ILOR, ritiene inutile cercare di migliorare il provvedimento all'esame, che peraltro anche sotto un profilo testuale si presterebbe a numerose censure. Valuta comunque l'IRAP un'imposta dirompente quanto ai suoi effetti, e per giunta fortemente criticabile sotto il profilo costituzionale: invita pertanto la Commissione ad esprimere al Governo una forte preoccupazione, unitamente ad un severo monito, circa l'inopportunità di dar corso al decreto legislativo.

Il presidente Salvatore BIASCO osserva in primo luogo che la cosa più rilevante che finora è emersa nel corso dell'approfondito esame che la Commissione sta conducendo sul provvedimento è la giungla tributaria esistente nel nostro paese, ove ogni categoria sembra avere una fiscalità su misura, come è ben esemplificato dalla situazione dei contributi sanitari: per tale aspetto all'IRAP va comunque riconosciuto il merito ! ed il coraggio - di affermare il principio dell'uniformità della tassazione, principio che dovrebbe costituire un fine comune tra la maggioranza e l'opposizione.

Tale finalità, che comporta l'abolizione delle attuali differenziazioni, costituisce altresì la causa di tutte le numerose proteste finora prodottesi. In ordine a queste ritiene importante rilevare che non sia del tutto vero che il nuovo tributo gravi prevalentemente sulle imprese, poichè

non possono ignorarsi i meccanismi di traslazione dell'imposta che verranno ad attivarsi: è il caso ad esempio dell'abolizione dei contributi sanitari nei confronti dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che a breve condurrà ad una ridefinizione dei rapporti contrattuali con i rispettivi datori di lavoro; è il caso altresì dello stimolo alla concorrenza bancaria, che conseguirà dalla capitalizzazione delle imprese causata dall'IRAP e dalla DIT, con prevedibili diminuzioni del costo del denaro.

Da tali ultime considerazioni dissente il deputato Alessandro REPETTO, che segnala la possibile inidoneità del nuovo tributo al raggiungimento delle finalità per esso preventivate, sussistendo nel nostro sistema produttivo dei vincoli di carattere strutturale che non possono ritenersi eliminabili per legge: personalmente nutre forti dubbi sull'aumento della concorrenza bancaria, stante le rigidità che connotano tale settore, nonchè sulle capacità di capitalizzazione da parte di tutte quelle imprese che sono strutturalmente indebitate ! per la cosiddetta elasticità di cassa - in ragione dei rapporti con i propri committenti.

Proseguendo nel proprio intervento, il presidente Salvatore BIASCO rileva come l'IRAP venga a dar luogo ad un aggravio di non più dello 0,4% dei tassi di interesse, probabilmente compensato dagli effetti positivi dovuti all'abolizione dell'ILOR e della patrimoniale sulle imprese.

Quanto poi alle conseguenze sulle categorie interessate, deve rilevare come dalla numerosa documentazione inviata alla Commissione dai vari soggetti professionali non risulti affatto che coloro che sono attualmente esentati dall'ILOR vengano necessariamente penalizzati dal nuovo tributo, considerato che le fasce professionali soggette ad un aggravio impositivo si situano in una banda di reddito che comprende una quota minoritaria degli appartenenti a ciascuna categoria: ad esempio risulta che vengono ad essere avvantaggiati i soggetti che si situano sotto i sessanta milioni di reddito annuo (livello che ricomprende circa il 60% del lavoro autonomo) e sostanzialmente immuni da apprezzabili mutamenti coloro che vanno dai sessanta ai centoventi milioni di reddito, livello quest'ultimo sotto il quale sono situati circa i 4/5 dei lavoratori autonomi. Quanto poi alle piccole imprese, un pregevole studio della Banca di Roma evidenzia come più della metà di esse venga ad essere favorita dall'IRAP.

Ritiene pertanto ingiustificate le preconcepite ostilità all'IRAP nel suo complesso: conviene invece sull'esistenza di alcuni settori, quali l'agricoltura o alcuni operatori del Mezzogiorno, che possono risultare consistentemente penalizzati dal nuovo tributo. Ma, se questo è il problema, la soluzione potrebbe consistere nel rendere più morbida l'entrata a regime dell'IRAP, ad esempio ipotizzando un periodo transitorio fino a tre anni: tenendo ben presente peraltro che se la «forchetta» viene posizionata in basso ed in alto rispetto alle fasce di reddito, ne deriverebbe la necessità di tenere per tutti i soggetti una doppia contabilità, mentre qualora si decida di posizionarla sulle fasce alte del reddito potrebbe derivarne una perdita di gettito da correggere con eventuali variazioni delle aliquote.

Stante l'imminenza della ripresa dei lavori presso le Assemblee parlamentari, il presidente Salvatore Biasco rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

57^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza della relatrice designata DENTAMARO, viene rinviato ad altra seduta l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

(2865) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, recante proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI illustra il provvedimento auspicando che non vi saranno ulteriori proroghe di termini. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(2866) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore LUBRANO DI RICCO, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2864) Conversione in legge del decreto legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati
(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore BESOSTRI propone un parere favorevole, osservando tuttavia che il termine di vigenza delle disposizioni recate dal decreto-legge, riferito all'entrata in vigore delle leggi finanziaria e collegata, determina un margine di incertezza che dovrebbe essere colmato con l'ulteriore previsione di un termine a data fissa.

La Sottocommissione concorda.

(2882) Conversione in legge del decreto legge 13 novembre 1997, n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi
(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore BESOSTRI si pronuncia positivamente sul provvedimento in esame, pur rilevando che dalle misure dell'articolo 2 potrebbero essere escluse situazioni analoghe.

La Sottocommissione condivide la valutazione del relatore.

(2729-B) Proroga dei termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missioni all'estero, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato MAGGIORE, si conviene di rinviare l'esame alla seduta successiva.

(447) UCCHIELLI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1423) CARUSO Luigi. – *Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

(1522) MINARDO. – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1891) BOSI. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BESOSTRI osserva che i disegni di legge, nel loro insieme, suscitano questioni da risolvere preferibilmente in sede plenaria: si tratta, infatti, di definire normativamente alcune competenze professionali che possono avere anche importanti riflessi soprattutto per i territori a rischio sismico.

L'esame dei disegni di legge è rimesso alla sede plenaria.

(1134) FORCIERI ed altri. – *Modifica della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BESOSTRI considera opportuno inserire nella normativa in esame un obbligo di consultazione dei controinteressati, nonché una clausola di salvaguardia dei vincoli paesaggistici e monumentali. Si esprime in senso critico anche sul potere conferito al sindaco di derogare a norme regolamentari. Propone quindi di rimettere l'esame alla sede plenaria.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

46^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(2865) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, recante proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche: nulla osta con osservazioni

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

86^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 15,25.

(2866) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere: favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato di rinviare l'esame del provvedimento al fine di approfondire alcune questioni inerenti alla copertura degli oneri relativi agli esercizi finanziari 1998 e 1999.

Sono successivamente pervenuti taluni emendamenti tra i quali si segnalano i seguenti 1.20, 1.27, 1.26, 1.38, 1.25, 1.36, 1.32, 1.12, 1.11, 1.10, 1.9, 1.19, 1.18 dai quali derivano maggiori oneri finanziari non coperti.

Si segnalano altresì gli emendamenti 1.6 e 1.31 sui quali appare opportuno acquisire dal Tesoro una valutazione in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri.

Il presidente COVIELLO fa presente che il Tesoro ha comunicato il proprio avviso contrario sugli emendamenti 1.6 e 1.31.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, nel presupposto che la copertura finanziaria sia contabilizzata sulla quota libera (al netto delle regolazioni debitorie) dell'accantonamento di fondo speciale. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione

che sui seguenti: 1.20, 1.27, 1.26, 1.38, 1.25, 1.36, 1.32, 1.12, 1.11, 1.10, 1.9, 1.19, 1.18, 1.6 e 1.31, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 15,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 20 novembre 1997, ore 14

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96
della Costituzione*

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di Ministri dei beni culturali e ambientali *pro tempore*, nonché dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevocchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis (*Doc. IV-bis*, n. 17).

II. Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Carmelo Conte nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi (*Doc. IV-bis*, n. 12).

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma,
della Costituzione*

Comunicazioni del Presidente su questioni interpretative dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione.

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Umbria.
- Verifica delle elezioni della Regione Emilia Romagna.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 20 novembre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 20 novembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di direttiva del Ministro delle finanze da impartire al Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), concernente istruzioni sui

criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del Servizio per il 1998 (n. 165).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 20 novembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di *Addendum* al contratto di programma 1994-2000 stipulato con le Ferrovie dello Stato spa (n. 167).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 20 novembre 1997, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione (2866) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 20 novembre 1997, ore 14,30

Audizione di direttori di Dipartimenti e di Servizi del Ministero della sanità sulle tematiche inerenti le inchieste.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 20 novembre 1997, ore 14,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Commissario europeo Mario Monti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Giovedì 20 novembre 1997, ore 13,45 e 19,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 20 novembre 1997, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.

Esame dello schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti attuativo della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
